



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI GESTIONE
DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA**

Rettificato in data 03/03/2016



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

INDICE

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

- ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
- ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO
- ART. 4 - VALORE PRESUNTO DI CONCESSIONE
- ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE E CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 6 - PROVENTI DELLA CONCESSIONE E RIVERSAMENTO QUOTE
- ART. 7 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO
- ART. 8 - AREE A PAGAMENTO: UBICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI POSTI
- ART. 9 - UBICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI PARCOMETRI
- ART. 10 - PERIODI ED ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO
- ART. 11 - TARIFFE
- ART. 12 - ESONERI DAL PAGAMENTO E RIDUZIONI TEMPORANEE DEI POSTI
- ART. 13 - EVENTUALI MODIFICHE AGLI SPAZI A PAGAMENTO ED ALLE TARIFFE
- ART. 14 - PARCOMETRI
 - 14.1 Caratteristiche
 - 14.2 Bigliettazione
 - 14.3 Funzionalità di servizio
- ART. 15 - SEGNALETICA E CARTELLI INFORMATIVI
- ART. 16 - PANNELLI A SEGNALE A SCRITTE VARIABILI
- ART. 17 - GLI "AUSILIARI DEL TRAFFICO"
- ART. 18 - MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA SOSTA

PARTE SECONDA - CONDIZIONI CONTRATTUALI

- ART. 19 - RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE
- ART. 20 - MONITORAGGIO
- ART. 21 - PAGAMENTO DEL CANONE
- ART. 22 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 24 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
- ART. 25 - INFORTUNI E DANNI
- ART. 26 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
- ART. 27 - ONERI FISCALI E TRIBUTI
- ART. 28 - PUBBLICITA'
- ART. 29 - DIVIETO DI ABBANDONO DEL SERVIZIO
- ART. 30 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO
- ART. 31 - CLAUSOLE DI DIVIETO – CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

- ART. 32 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 34 - REVOCA
- ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 36 - SANZIONI
- ART. 37 - DOCUMENTI CONTRATTUALI
- ART. 38 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 39 - FORO COMPETENTE
- ART. 40 - CLAUSOLE FINALI



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato Speciale d'Oneri disciplina l'affidamento in concessione del pubblico servizio di gestione dei parcheggi a pagamento, senza custodia, non stagionali e stagionali, siti nel territorio del Comune di Lavagna, con parcometri elettronici, ai sensi dell'art. 30 del Codice degli Appalti e quindi con l'applicazione del D.Lgs. n. 163/2006 limitatamente alle disposizioni della parte IV ed a quelle espressamente richiamate nei documenti di gara e limitatamente alla portata del richiamo.

Esso ha come oggetto in particolare:

- la fornitura, l'installazione e la gestione dei parcometri, inclusa la loro manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della concessione;
- l'approntamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale, relativa alla regolamentazione dei parcheggi a pagamento;
- la fornitura e posa in opera di n. 3 pannelli a segnalazione a scritte variabili e relativo software di gestione;
- la gestione delle aree a pagamento mediante personale nominato "ausiliario del traffico".

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio parcheggi a pagamento senza custodia mediante parcometri elettronici comprende le seguenti prestazioni minime a cura e spese del concessionario del servizio:

1. la fornitura e l'installazione, in base alle indicazioni del concedente contenute nel presente atto, dei parcometri elettronici per la riscossione delle tariffe di sosta, nella misura minima di n. 39 e aventi le caratteristiche minime riportate al successivo art. 14 compresi la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli apparecchi nonché il software di gestione degli stessi che permetta la trasmissione e/o la consultazione in tempo reale dei dati contabili di ciascun parcometro. E' altresì incluso ogni onere e adempimento necessario per il rispetto della regola d'arte;
2. la manutenzione ordinaria (esempio: pulizia, sostituzione carta e batterie, ripristino inceppamento, scassetamenti, ripristino alimentazione, ecc.) e straordinaria (esempio: riprogrammazione delle tariffe, sostituzione della cpu, dei tasti, degli schermi ed ogni altro componente utile per il funzionamento del parcometro derivante da guasti di qualsiasi natura, danni propri, atti vandalici o eventi atmosferici) dei parcometri per il corretto funzionamento e la gestione degli stessi;



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

3. la fornitura di tutti i materiali e pezzi di ricambio necessari anche a seguito di atti di vandalismo o furti e/o manomissioni;
4. la fornitura e posa in opera della segnaletica verticale e orizzontale necessaria per l'espletamento del servizio nelle aree oggetto della concessione. Il concessionario dovrà provvedere al rifacimento totale della segnaletica verticale e orizzontale, come meglio specificato nel successivo art. 15;
5. la fornitura e posa in opera di n. 3 pannelli a segnalazione a scritte variabili aventi le caratteristiche tecniche specificate nel successivo art. 16 nonché la fornitura del relativo software di gestione;
6. il prelievo dei corrispettivi consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta dei "ticket di gestione" o abbonamenti emessi dagli apparecchi e nella ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;
7. la corresponsione al Comune concedente del canone spettante, mediante versamento mensile, entro il giorno 10 del mese successivo;
8. la stampa, la fornitura e la vendita di eventuali abbonamenti a tariffe normali o agevolate e tessere prepagate, qualora l'Amministrazione decidesse di istituire detto sistema, concordando l'elenco dei distributori con il Comando Polizia Locale;
9. la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle aree oggetto della concessione, in tutte le giornate ed orari previsti, mediante personale della Ditta nominato "ausiliario del traffico" con decreto del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/97;
10. l'idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio;
11. il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe dei parcheggi, l'indicazione degli orari e le modalità di pagamento.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO

La concessione del servizio di cui all'art. 1 avrà durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data indicata in sede di stipula del contratto ovvero dalla data di consegna del servizio se antecedente (indicativamente periodo dal 08/05/2016 al 07/05/2021).

Non è tacitamente rinnovabile e la sua scadenza sarà automatica senza necessità di disdetta.

Alla scadenza della concessione, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di evidenza pubblica, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare la concessione in atto per un periodo massimo di sei mesi ed il soggetto concessionario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle medesime condizioni del contratto di concessione del servizio vigente fino all'inizio dell'esercizio da parte del nuovo affidatario.

Il mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti, determinerà, se non debitamente giustificato, l'immediata revoca dell'aggiudicazione e risoluzione del contratto con incameramento della cauzione



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

provvisoria, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno e del mancato guadagno da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 – VALORE PRESUNTO DI CONCESSIONE

Il valore presunto di concessione per 5 (cinque) anni è pari ad **€ 1.948.800,00** al netto di IVA e risulta essere composto dal valore medio dei ricavi avuti nell'ultimo triennio – anni 2012-2013-2014 – e una stima del 2015. Il valore è al lordo dei canoni dovuti al Comune.

Periodo	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Incassi totali	414.593,00	414.894,00	365.178,00	364.375,00

Il valore presunto dei proventi a favore del concessionario, per 5 (cinque) anni, al netto del canone fisso a base d'asta dovuto al Comune è stimato, senza che costituisca obbligo contrattuale per il Comune, in € 682.080,00.

ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE E CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO

La Ditta concessionaria corrisponderà al Comune di Lavagna, un **canone annuo fisso** determinato come segue:

1. per riscossioni annue complessive fino a € 389.760,00, al netto dell'IVA, sarà riconosciuto al Comune un canone fisso annuo soggetto a rialzo a base d'asta pari ad almeno € 253.344,00 (pari al 65% di 389.760,00) da versarsi al Comune per intero anche nel caso di riscossioni inferiori a € 389.760,00;
2. per riscossioni annue superiori a € 389.760,00, al netto di IVA, sarà riconosciuto al Comune, sulla parte eccedente un'ulteriore quota pari al 50%.

Per quanto sopra esposto, si precisa quindi che il corrispettivo spettante al concessionario è pari a:

- un importo non superiore alla differenza tra quanto incassato e quanto dovuto al Comune come canone fisso annuo ai sensi del precedente punto 1, per incassi annui fino a € 389.760,00;
- per la parte eccedente € 389.760,00 un'ulteriore quota pari al 50% dell'incasso.

Il Concessionario assume quindi su di sé l'alea di incassi inferiori a quelli necessari a coprire il canone fisso dovuto al Comune. Non sono ammesse compensazioni fra annualità diverse.

Ciascuna annualità decorre dalla data di consegna del servizio di cui all'art. 3



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

La raccolta degli incassi dovrà essere documentata con report mensili, dai quali dovranno risultare oltre agli incassi delle operazioni di "scassetamento" dei parcometri, le somme incassate dagli eventuali abbonamenti emessi o mediante qualsiasi altro sistema ricollegabile o meno ai parcometri (schede prepagate, carte bancomat) o le somme eventualmente incassate brevi manu se si dovessero verificare momentanei guasti ai parcometri e venissero emesse ricevute cartacee.

Il Comune concedente, effettuato il controllo, comunicherà al concessionario del servizio eventuali discordanze tra il corrispettivo versato e quello effettivamente dovuto.
Alle periodiche operazioni di "scassetamento" effettuate dalla società concessionaria può assistere personale incaricato dal Comando di Polizia Locale.

ART. 6 - PROVENTI DELLA CONCESSIONE E RIVERSAMENTO QUOTE

Il concessionario incassa direttamente le tariffe di cui al successivo art. 11.

Il concessionario è tenuto a riversare al Comune la quota di incasso nella misura pari all'offerta presentata in sede di gara.

Il canone annuo fisso dovuto al Comune come risultante dall'aggiudicazione dovrà essere versato in rate mensili posticipate, entro il giorno 10 del mese successivo.

Nel caso di incassi annui superiori ad € 389.760,00 il conguaglio a saldo a favore del Comune dovrà essere corrisposto entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza di ciascuna annualità.

I pagamenti dovranno avvenire con le modalità di cui al successivo art. 21

ART. 7 - MODALITA' DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sarà scelto mediante procedura aperta, applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa per il Comune in ragione dell'aumento sul canone annuo fisso minimo a favore del Comune fissato in € **253.344,00**.

ART. 8 - AREE A PAGAMENTO: UBICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI POSTI

Il servizio dovrà svolgersi nelle seguenti aree di parcheggio a pagamento site nel territorio del Comune di Lavagna:



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Parcheggi a pagamento – Zona A:

Piazza della Libertà	Posti n. 44 *
----------------------	---------------

Per un totale di n. 44 posti auto

* ridotti a circa n. 20 nel periodo stagionale (per occupazione pedane pubblici esercizi)

Parcheggi a pagamento – Zona B:

Piazza Vittorio Veneto	Posti n. 95
------------------------	-------------

Piazza Milano	Posti n. 66
---------------	-------------

Piazza della Meridiana	Posti n. 24
------------------------	-------------

Via Don Bobbio – Piazzale Ospedale	Posti n. 52
------------------------------------	-------------

Per un totale di n. 237 posti auto

Parcheggi a pagamento – Zona C:

Piazzale Giovanni XXIII	Posti n. 69
-------------------------	-------------

Via del Cigno	Posti n. 40
---------------	-------------

Via Aurelia + Via Lombardia	Posti n. 415 (circa*)
-----------------------------	-----------------------

Via Romana – zona cimitero	Posti n. 32
----------------------------	-------------

Piazzale Lugano	Posti n. 164
-----------------	--------------

* Si dà atto che nelle vie Aurelia e Lombardia la maggior parte dei posti a pagamento sono compresi in lunghi stalli di sosta paralleli all'asse stradale non delimitati trasversalmente; il numero totale dei parcheggi è stato quindi calcolato dividendo per 5 (lunghezza media di un ampio parcheggio) il totale dei metri lineari di tali posteggi paralleli approssimandoli comunque per difetto laddove vi siano rimanenze di spazio inferiori a m. 5.

Per un totale di n. 720 posti auto

ART. 9 - UBICAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI PARCOMETRI

I parcometri dovranno essere ubicati nei seguenti siti e numeri minimi (**almeno n. 39**):

Piazza Vittorio Veneto	n. 2
Piazza della Libertà	n. 2
Piazza Milano	n. 2
Piazza della Meridiana	n. 2
Via Don Bobbio – Piazzale Ospedale	n. 2
Piazzale Lugano	n. 3
Piazzale Giovanni XXIII	n. 2
Via del Cigno	n. 2



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Via Aurelia + Via Lombardia	n. 20 (uno ogni 70-100 metri circa)
Via Romana – zona cimitero	n. 2

La collocazione dei parcometri, che in linea di massima ricalca quella dei parcometri preesistenti, dovrà essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

ART. 10 – PERIODI ED ORARI DI FUNZIONAMENTO DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

I periodi e gli orari di funzionamento saranno i seguenti:

Orari parcheggi a pagamento - Zona A	
Piazza della Libertà	tutto l'anno: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30 (solo feriali)

Orari parcheggi a pagamento - Zona B	
Piazza Vittorio Veneto	tutto l'anno: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30 (solo feriali)
Piazza della Meridiana	tutto l'anno: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30 (solo feriali)
Via Don Bobbio – Piazzale Ospedale	tutto l'anno: dalle 08.00 alle 19.30 (solo feriali)
Piazza Milano	Dal 16/9 al 14/6: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30 (solo feriali) Dal 15/6 al 15/9: dalle 08.00 alle 19.30 (sia feriali che festivi)

Orari parcheggi a pagamento - Zona C	
Piazzale Giovanni XXIII	dal 15/6 al 15/9: dalle 8.00 alle 19.30 (sia feriali che festivi)
Via del Cigno	dal 15/6 al 15/9: dalle 8.00 alle 19.30 (sia feriali che festivi)
Via Aurelia + Via Lombardia	dal 15/6 al 15/9: dalle 8.00 alle 19.30 (sia feriali che festivi)



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Via Romana – zona cimitero	dal 15/6 al 15/9: dalle 8.00 alle 19.30 (sia feriali che festivi)
Piazzale Lugano	dal 15/6 al 15/9: dalle 8.00 alle 19.30 (sia feriali che festivi)

E' prevista una rotazione oraria della sosta in relazione alla stagionalità ed all'ubicazione dei parcheggi. In particolare:

- **nella Zona A la sosta non deve superare il tempo massimo di 2 ore;**
- **nella Zona B la sosta non deve superare il tempo massimo di 4 ore;**
- **nella Zona C la sosta non deve superare il tempo massimo di 10 ore.**

P.zza Milano, nel periodo dal 15/6 al 15/9, è assoggettata ai vincoli di rotazione di cui alla Zona C (10 ore).

ART. 11 - TARIFFE

Le tariffe da applicarsi (Iva inclusa) sono le seguenti:

Tariffe parcheggi a pagamento – Zona A	
Piazza della Libertà	- € 1,30 per ora - € 0,50 per la prima mezz'ora (solo feriali)

Tariffe parcheggi a pagamento – Zona B	
Piazza Vittorio Veneto	- € 1,30 per ora - € 0,50 per la prima mezz'ora (solo feriali)
Piazza Milano	Dal 16/9 al 14/6: - € 1,00 per ora (solo feriali) Dal 15/6 al 15/9: - € 1,00 per ora (feriali) - € 1,50 per ora (sabato e domenica)
Piazza della Meridiana	- € 1,00 per ora (solo feriali)
Via Don Bobbio – Piazzale Ospedale	- € 1,00 per ora (solo feriali)



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Tariffe parcheggi a pagamento – Zona C	
Piazzale Giovanni XXIII	- € 1,00 per ora (feriali) - € 1,50 per ora (sabato e domenica)
Via del Cigno	- € 1,00 per ora (feriali) - € 1,50 per ora (sabato e domenica)
Via Aurelia + Via Lombardia	- € 1,00 per ora (feriali) - € 1,50 per ora (sabato e domenica)
Via Romana – zona cimitero	- € 1,00 per ora (feriali) - € 1,50 per ora (sabato e domenica)
Piazzale Lugano	- € 1,00 per ora (feriali) - € 1,50 per ora (sabato e domenica)

Oltre il pagamento minimo orario è possibile prolungare la sosta anche per frazioni di ora.

ART. 12 - ESONERI DAL PAGAMENTO E RIDUZIONI TEMPORANEE DEI POSTI

La società concessionaria prende atto che:

- nei parcheggi a pagamento stagionali è vietata la sosta di motocicli, quadricicli, ciclomotori, rimorchi, autobus e veicoli di peso superiore a 35 quintali e ogni altro mezzo la cui sagoma superi la dimensione dello stallone di sosta;
- piazza Vittorio Veneto non è utilizzabile, quale parcheggio a pagamento, ogni giovedì fino alle ore 15.00 circa, causa svolgimento del mercato settimanale e successiva pulizia; l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prolungare il mercato settimanale anche al pomeriggio in un limitato numero di giovedì all'anno – normalmente due – in occasione delle festività natalizie e pasquali;
- non sono tenuti al pagamento del parcheggio (e quindi nessun compenso sarà riconosciuto al gestore né alcuna sanzione al C.d.S. potrà essere accertata): i veicoli di servizio del Comune, delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, dei mezzi di soccorso e di protezione civile;
- i titolari del contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada n. 285/92 (diversamente abili), sono autorizzati, qualora non siano disponibili gli stalli appositamente riservati, a parcheggiare gratuitamente negli stalli blu;
- ulteriori riduzioni temporanee del numero dei posti a pagamento effettivamente disponibili, peraltro non prevedibili con precisione, potranno derivare ad esempio da:



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

- a) occupazioni temporanee di suolo pubblico per pedane di pubblici esercizi e/o operazioni di trasloco, aree di cantiere, ecc.;
- b) divieti di sosta che comportino lo sgombero di posti auto per motivi tecnici (lavori di scavo, potatura, pulizia, asfaltatura, ecc.);
- c) divieti di sosta che comportino lo sgombero temporaneo e/o la riserva degli spazi a favore di particolari categorie di utenti della strada di posti auto per motivi di viabilità, di ordine pubblico, fiere, sagre, cortei, processioni e/o manifestazioni autorizzate o patrocinate dal Comune di Lavagna.

Le occupazioni ed i divieti di cui ai punti a), b) e c) si concretizzano particolarmente nel periodo estivo e con maggiore frequenza ed ampiezza in Piazza della Libertà e Piazza Vittorio Veneto, non rimanendo esclusi comunque i rimanenti siti e periodi.

In tali casi, il personale del concessionario dovrà astenersi dal controllare gli spazi ove temporaneamente non vige il parcheggio a pagamento continuando comunque a curare la vigilanza nelle restanti aree non interessate dalle modifiche temporanee; pertanto per tali aree non è dovuto alcun compenso alla ditta che nulla potrà pretendere dal Comune e/o dagli utenti.

ART. 13 - EVENTUALI MODIFICHE AGLI SPAZI A PAGAMENTO ED ALLE TARIFFE

L'Amministrazione Comunale, nel corso della vigenza del contratto, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, su conformi provvedimenti deliberativi, di:

- a) variare il numero dei parcheggi a pagamento;
- b) variare l'orario di funzionamento giornaliero dei parcheggi;
- c) variare le tariffe.

In caso di riduzione del numero dei parcheggi originariamente previsto superiore al 6% per gli stalli di cui alla Zona C o superiore al 2% per gli stalli di cui alle Zone A e B, il concessionario potrà richiedere una riduzione proporzionale dell'importo da versare al Comune, qualora si verifichi una corrispondente flessione degli incassi.

Qualora il Comune decida per un aumento o una diminuzione definitiva delle tariffe applicate all'utenza, l'importo dovuto dal concessionario verrà proporzionalmente variato.

Eventuali variazioni di cui ai punti a), b) e c) adottati dall'Amministrazione Comunale verranno tempestivamente comunicati alla Ditta, che sarà tenuta ad adeguarsi modificando opportunamente le apparecchiature, la segnaletica e disponendo conseguentemente per il controllo tramite gli ausiliari del traffico.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Modifiche alla disponibilità ed alla localizzazione dei posti a pagamento potrebbero derivare anche da eventuali mutamenti alla conformazione fisica e/o alla destinazione d'uso delle aree su cui insistono.

Il concessionario dovrà pertanto rendersi disponibile ad attrezzare e gestire eventuali ulteriori aree a pagamento che il Comune decidesse di istituire nel corso della vigenza del contratto; nel caso il concessionario ritenesse di non aderire alle eventuali modifiche, l'Amministrazione Comunale si riterrà libera sia di esercitare la facoltà di rescindere il contratto che di rivolgersi a diverso soggetto per la gestione delle eventuali ulteriori aree.

ART. 14 - PARCOMETRI

E' a carico del soggetto concessionario la fornitura e l'installazione di un numero minimo di 39 (trentanove) parcometri elettronici entro 45 giorni dalla consegna del servizio o dalla consegna delle aree se antecedente nelle aree non stagionali ed entro il 15 giugno 2016 nelle aree stagionali.

La società dovrà mantenere in perfetta efficienza, fino al termine del contratto, tutti i parcometri installati, provvedendo al ripristino o alla sostituzione di quelli non funzionanti o irrimediabilmente fuori uso.

Tutte le spese di rimozione, ritiro e smaltimento dei parcometri sostituiti si intendono a carico del concessionario.

14.1 Caratteristiche

I parcometri da installare dovranno essere tutti dello stesso modello, nuovi di fabbrica e mai utilizzati in alcuna delle loro parti e possedere le seguenti caratteristiche minime:

- avere una robusta struttura in acciaio ad alta resistenza con serrature e chiavi di sicurezza;
- essere omologati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada);
- essere conformi alla normativa CEI 114-1 e s.m.i. ed alla normativa UNI EN 12414 con particolare riguardo alla resistenza alle temperature esterne ed al grado di protezione dagli agenti atmosferici;
- essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 476/1992 relativa alla compatibilità elettromagnetica;
- devono essere alimentati da batterie ricaricabili a pannelli solari, integrati sul parcometro e protetti dagli atti vandalici, fissi e non ruotabili;
- devono essere dotati di batteria di emergenza per la conservazione dei dati, nonché garantire la continuità del corretto funzionamento in caso di mancanza di alimentazione solare.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

I parcometri devono accettare sia il pagamento in moneta nei tagli da € 0,05 centesimi sino a monete da € 2.00 sia il pagamento tramite eventuali carte prepagate a scalare e le carte bancomat.

Ogni parcometro deve disporre di:

1. fessura unica per l'inserimento di tutte le tipologie di monete accettate, protetta contro l'introduzione di corpi estranei;
2. fessura unica per l'introduzione e la lettura delle carte di pagamento previste;
3. scomparto per il ritiro del biglietto protetto dagli agenti atmosferici;
4. display alfanumerico, illuminato automaticamente di notte, con istruzioni per l'uso per l'utenza con impostazione multilingue a pulsante per visualizzazione fino a 5 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo);
5. possibilità di inserire il numero di targa del veicolo;
6. indicazione ben visibile segnaletica "P";
7. stampante con rotolo di carta termica, dotata di taglierina auto affilante incorporata, per l'emissione dei biglietti che dovranno essere perfettamente leggibili anche per le operazioni di controllo.

Ogni parcometro deve consentire l'inibizione all'introduzione di monete mediante chiusura elettronica nei giorni di sospensione e di non vigore del servizio.

La parte elettronica deve essere accessibile separatamente, protetta da serratura differenziata. Il sistema elettronico deve consentire:

- a) la programmazione dei periodi e degli orari di attivazione della sosta a pagamento;
- b) il cambio dell'ora legale in modo automatico;
- c) la programmazione di tariffe differenziate: almeno una tariffa normale più due tariffe speciali;
- d) la produzione del ticket di gestione, stampato in occasione del prelievo di denaro o su richiesta dei soggetti abilitati, con le seguenti informazioni:
 - d.1 incassi totali denaro e tessere progressivi e non azzerabili;
 - d.2 numero dei biglietti emessi (non azzerabile);
 - d.3 numero progressivo riscossione denaro con data ed ora;
 - d.4 importi totali denaro e tessere relativi alla riscossione in corso;
 - d.5 dati relativi al prelievo precedente (incasso, data e ora).

Ogni parcometro deve essere dotato di software per mezzo del quale sia possibile centralizzare dati tecnici, contabili e statistici con tecnologia che permetta la trasmissione e/o la consultazione in tempo reale dei dati contabili, risultanti dal "ticket di gestione" di ciascun parcometro da parte degli addetti della Polizia Locale.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

14.2 Bigliettazione

Il biglietto del parcometro dovrà riprodurre le diciture “biglietto/ticket” e “non cedibile”, in fronte o sul retro e riportare i seguenti dati:

1. l'indicazione del Comune di Lavagna;
2. il numero progressivo non azzerabile;
3. l'ora e la data di emissione;
4. l'ora e la data di scadenza della sosta;
5. l'importo pagato;
6. il numero del parcometro e l'ubicazione del parcheggio;
7. l'indicazione di porre il biglietto all'interno del veicolo ben visibile dall'esterno;
8. la denominazione dell'azienda esercente;
9. la targa del veicolo se inserita.

La validità del biglietto/ticket non deve prolungarsi oltre le ore 24.00 del giorno di emissione.

14.3 Funzionalità di servizio

Ogni singolo parcometro deve essere tenuto in perfetta efficienza: spetta al concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature.

In caso di guasto, malfunzionamento o danneggiamento dovuti a qualunque motivo, i parcometri dovranno essere ripristinati **entro ventiquatt'ore dalla segnalazione** anche nei giorni festivi a cura del concessionario che comunque dovrà provvedere a disattivarle temporaneamente fino al totale ripristino rendendo noto agli utenti il mancato funzionamento in modo idoneo, così da non dar luogo a incassi di denaro che non abbiano in corrispettivo l'emissione di regolare scontrino per la sosta e quindi dar luogo a contestazioni/restituzioni.

La società concessionaria deve istituire un N. VERDE, attivo 24 ore su 24, per la segnalazione di guasti e disservizi, dandone adeguata pubblicità in ogni area di parcheggio.

Qualora per motivi di pubblico interesse, si rendesse necessario lo spostamento di parte dei parcometri installati o comunque la gestione diventasse difficoltosa (ad es. per prolungati lavori) il concessionario dovrà procedere a rimuovere i parcometri interessati e ad installarli in altri luoghi in accordo con il Comando Polizia Locale.

Nel caso in cui il concessionario ritenga di lasciare montati in sede i parcometri anche nei periodi in cui non vige la sosta a pagamento, questi dovranno essere coperti in modo da non generare negli utenti equivoci circa la gratuità del parcheggio; in caso di smontaggio dovranno invece essere adottate



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

tutte le cautele affinché le basi d'appoggio ed i relativi dispositivi di fissaggio che rimangono comunque in sito non siano pericolosi per veicoli o pedoni.

Le attrezzature dovranno essere mantenute in perfetto stato di pulizia, decoro, sicurezza ed efficienza, fino al termine della concessione.

Il concessionario è responsabile sia dei danni, sia dei guasti che le apparecchiature subiscono nel periodo di concessione e risponde altresì, per i danni procurati dall'esercizio degli impianti forniti e dal servizio prestato in forza del presente atto; a tal fine stipulerà a suo carico, le polizze assicurative di cui al successivo art. 26.

Il concedente resterà conseguentemente sollevato da ogni responsabilità connessa alla gestione del servizio.

Alla scadenza del contratto, il concessionario deve rimuovere tutti i parcometri, che restano di sua proprietà e deve provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi.

ART. 15 - SEGNALETICA E CARTELLI INFORMATIVI

Il soggetto concessionario dovrà provvedere, **entro 45 giorni** dalla consegna del servizio o dalla consegna delle aree se antecedente per le aree non stagionali ed **entro il 15 giugno 2016** per le aree stagionali, alla fornitura e posa in opera di tutta la segnaletica orizzontale e verticale richiesta per l'espletamento del servizio nonché la tracciatura della segnaletica orizzontale inerente la sosta riservata ad altre categorie di veicoli, all'interno delle aree soggette al pagamento.

La segnaletica dovrà essere mantenuta costantemente conforme per materiali, dimensione, rifrangenza, posizionamento ed installazione alle prescrizioni del Codice della Strada e ad altre normative tecniche in materia; dovrà essere sempre in buono stato di manutenzione e di efficienza.

In particolare la segnaletica orizzontale dovrà essere ribattuta **almeno una volta l'anno** e ogni qualvolta si renda necessaria per situazioni di sopravvenuta usura o illeggibilità della stessa.

Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura e alla posa in opera di appositi cartelli riportanti le indicazioni relative ai periodi di sosta, alle relative tariffe di parcheggio e tutto quanto necessario per informare gli utenti sulle modalità di fruizione del servizio.

Le informazioni dovranno inoltre riportare ben visibile la segnalazione che l'area di sosta si configura quale "parcheggio incustodito".

Tutta la segnaletica e la cartellonistica dovrà essere conforme al codice della strada e altra normativa vigente.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Al termine del contratto, la segnaletica rimarrà di proprietà del comune concedente.

ART. 16 - PANNELLI A SEGNALAZIONE A SCRITTE VARIABILI

Il soggetto concessionario dovrà provvedere entro 45 giorni dalla consegna del servizio o dalla consegna delle aree se antecedente alla fornitura e posa in opera di n. 3 pannelli a segnalazione a scritte variabili aventi le sottoelencate caratteristiche nonché fornire al soggetto concedente il relativo software per la gestione delle informazioni da inviare ai vari pannelli.

13.1 Caratteristiche tecniche

Dimensioni tabellone	cm. 167 x 74 x 8 circa (base, altezza, spessore)
Input dati	RS485 (protocollo HSX)
Numero righe testo	5
Numero caratteri per riga	20
Numero totale caratteri	100 (20x5)
Altezza dei caratteri	cm. 8
Distanza di lettura	mt. 24-32
Struttura interna	in alluminio
Case box esterno	in alluminio colore argento
Tipologia LED	5 mm., super luminosi 3.200 millicandele, angolo 100°, colore giallo/ombra
Luminosità	gestibile da protocollo con 100 step (da 0 a 100%)
Colore LED	ambrato con gradazione a scelta
protezione	IP54 (protetto da pioggia e polvere)
Schermo frontale	policarbonato, infrangibile, antiriflesso



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Temperatura operativa	0°C/+50°C
Temperatura stoccaggio	-20°C/+60°C
Alimentazione	230V
Consumo	30-160 Watt (secondo intensità luminosa impostata)
Peso	circa Kg. 15
Montaggio	2 pomelli con inserto filettato e 2 staffe in acciaio ad L da fissare sulle fiancate laterali per montaggio a parete o su struttura
Conessioni	nella parte posteriore: - cavo alimentazione elettrica di cm. 150 con spina AC 3 poli Italia - cavo dati RS485 di m. 5

Sono comprese tutte le opere murarie, attraversamenti, ripristino, finiture necessarie alla posa in opera delle tre attrezzature consistenti in particolare:

- derivazione da misuratore completa di quadro 2x16A Idn 30 mA compreso cavidotto in p.v.c. diametro 60 mm, reinterri, ripristini, entro 20 ml dall'ubicazione del cartello; si intendono tutte comprese le opere murarie per realizzare i plinti di fondazione e i ripristini delle pavimentazioni di qualsiasi natura e oggetto di intervento.

L'ubicazione dei pannelli sarà concordata con l'Amministrazione Comunale.

ART. 17 - GLI "AUSILIARI DEL TRAFFICO"

Il concessionario dovrà provvedere al controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree in concessione garantendo la costante presenza di proprio personale nei confronti del quale dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro e di categoria e negli accordi integrativi locali, ivi compresi tutti gli obblighi di natura previdenziale ed assicurativa di legge, nonché assolvere tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro.

Sono a carico della società concessionaria tutte le spese relative al vestiario e ai DPI, alla dotazione di strumenti, materiale, modulistica e quant'altro indispensabile per i controlli e la contestazione delle violazioni.

Il suddetto personale, che dovrà essere in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente, verrà nominato "ausiliario del traffico" con decreto del Sindaco, previo superamento



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

di un apposito corso di formazione tenuto da personale appartenente alla Polizia Municipale, esperto in materia di Codice della Strada, nelle date da questo stabilite.

Agli ausiliari del traffico sono conferite funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta nelle aree oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della Legge n. 127/97 e dovranno eseguire il controllo della regolarità della sosta dei veicoli applicando, in caso di accertata violazione, le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada in materia di sosta, i cui proventi verranno incassati dal concedente senza riconoscimento di alcunché al concessionario.

La Polizia Municipale coordinerà l'attività di detto personale ai fini dell'applicazione delle sanzioni per le violazioni alle norme del C.d.S.

Gli ausiliari dovranno essere dotati di tessera di riconoscimento, esposta in modo ben visibile durante il servizio nonché di una adeguata divisa conforme alle norme del Codice della Strada e del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che ne consenta una facile individuazione e che non generi confusione con quella della Polizia Municipale o delle altre Forze di Polizia.

La dotazione minima degli ausiliari (abbigliamento ed accessori) viene individuata nel seguente materiale:

- giubbotto invernale riportante sul retro la scritta "Ausiliario del traffico";
- berretto, riportante la scritta "Ausiliario del traffico";
- borsello;
- giubbotto estivo riportante sul retro la scritta "Ausiliario del traffico";
- polo riportante sul retro la scritta "Ausiliario del traffico".

Le uniformi ed ogni altro equipaggiamento, ivi compresi eventuali veicoli utilizzati dagli ausiliari per gli spostamenti (biciclette, ciclomotori, ecc.) dovranno essere forniti dal soggetto concessionario ai propri collaboratori.

Tutti gli ausiliari dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo anche al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

Gli addetti al servizio hanno il dovere di tenere, nei confronti dell'utenza, comportamenti corretti e cortesi improntati a diligenza, lealtà ed imparzialità, evitando di percepire mance, regali o altre utilità.

Il Comando di Polizia Municipale svolgerà una funzione di controllo sulla condotta e sugli obblighi di correttezza verso gli utenti da parte degli ausiliari del traffico, con potere non solo di segnalare ogni eventuale carenza alla direzione della società concessionaria ma altresì di richiedere la sostituzione di quel personale che si rendesse responsabile di comportamenti non consoni al servizio reso.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

La società si obbliga a richiamare e, nei casi più gravi, a sostituire gli ausiliari che abbiano manifestato un comportamento non consono ad un corretto svolgimento del servizio.

Il concessionario deve nominare un soggetto con le funzioni di Responsabile del servizio, quale unico interlocutore con l'Amministrazione Comunale in riferimento alla gestione del servizio sul territorio.

L'ufficio del Comune referente per il Responsabile di cui sopra è il Comando di Polizia Municipale, limitatamente al servizio di rilevamento delle violazioni e di gestione operativa degli ausiliari della sosta e per la gestione di tutti gli ulteriori aspetti relativi al servizio.

Il soggetto concessionario dovrà garantire, oltre alla reperibilità telefonica, la presenza del personale ausiliario in ogni giornata ed in ogni ora di esercizio dei parcheggi a pagamento conformemente almeno ai minimi sotto precisati:

dal 16/9 al 14/6 (nei soli giorni feriali):	almeno n. 2 ausiliari del traffico (per l'intero periodo di pagamento)
dal 15/6 al 15/9 (tutti i giorni):	almeno n. 4 ausiliari del traffico (per l'intero periodo di pagamento)

ART. 18 - MODALITA' DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLA SOSTA

Il personale della società concessionaria agisce nella veste di "Ausiliario del traffico", ai sensi dell'art. 17, comma 132 della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. e, in ragione di ciò, tale personale è tenuto a redigere un preavviso di violazione di sosta, numerato progressivamente, avente i contenuti di cui all'art. 383 del Regolamento d'Esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.).

Ai fini del puntuale assolvimento degli obblighi di accertamento delle violazioni, il personale del soggetto concessionario dovrà essere dotato di appositi "Palmari" e stampante termica portatile per la redazione e stampa dei preavvisi.

Una copia del preavviso verrà lasciata sotto il tergicristallo del veicolo in modo da informare l'utente dell'avvio della procedura sanzionatoria amministrativa che culminerà con la spedizione del relativo verbale.

I flussi informatici derivanti da tale gestione dovranno essere esportati in un formato tale da poter essere importati nell'applicativo gestionale in uso al Comando di Polizia Municipale consentendo così l'acquisizione automatica dei preavvisi emessi.

Qualsiasi onere derivante da tale implementazione è a carico del concessionario.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Le notifiche, le riscossioni ed i ricorsi saranno gestiti direttamente ed esclusivamente dalla Polizia Locale. A tal fine le copie dei preavvisi emessi dovranno essere consegnati giornalmente presso il Comando Polizia Municipale.

Il Comune provvederà ad attivare la procedura di cui agli artt. 201 e segg. del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/92).

Gli incassi derivanti dai pagamenti delle sanzioni contestate dal personale ausiliario spettano unicamente al Comune che non riconosce alcuna forma di indennizzo al concessionario.

L'ausiliario del traffico coinvolto in vertenze con gli utenti in ordine a irregolarità delle soste o altri problemi che coinvolgono le competenze del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Municipale.

Il sistema informatico dei palmari (o altre strumentazioni di rilevamento dei divieti di sosta) deve garantire la tutela dei dati personali ai sensi del vigente T.U. sulla privacy, D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ed essere dotato di sistemi che garantiscano l'inviolabilità e la non manomissione degli stessi.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

PARTE SECONDA - CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 19 - RESPONSABILE DELLA PRESTAZIONE

Il concessionario deve nominare un responsabile unico della prestazione, a cui il Comune può fare riferimento per ogni problematica relativa all'esecuzione del contratto; in caso di assenza o sostituzione del responsabile, la società dovrà immediatamente comunicare il nominativo di un nuovo incaricato.

Il responsabile deve assicurare in particolare lo svolgimento delle attività in modo conforme al presente capitolato speciale d'appalto, il rispetto delle tempistiche contrattuali, con piena facoltà di gestire le eventuali criticità e problematiche organizzative.

ART. 20 - MONITORAGGIO

Il concessionario deve inviare al comune concedente, con cadenza mensile, i report mensili, dai quali devono risultare oltre agli incassi delle operazioni di scassetto dei parcometri, le somme incassate dagli eventuali abbonamenti emessi o mediante qualsiasi altro sistema ricollegabile o meno ai parcometri (schede prepagate, carte bancomat) e le somme eventualmente incassate brevi manu se si dovessero verificare momentanei guasti ai parcometri e venissero emesse ricevute cartacee.

Il Comune concedente potrà chiedere di effettuare accessi a tutti i parcometri ovvero a un campione di essi, finalizzati al riscontro della corrispondenza tra gli incassi comunicati e quelli risultanti dai singoli apparecchi.

Alle periodiche operazioni di "scassetto" effettuate dalla società concessionaria può assistere personale incaricato dal Comando di Polizia Municipale.

Al fine di permettere al personale incaricato dal Comando di Polizia Municipale di presiedere alle suddette operazioni, il concessionario dovrà comunicare, almeno **cinque ore prima**, l'orario esatto di ogni "scassetto" inviando comunicazione via fax al n° 0185 395251.

Al Comune dovrà essere comunque garantita per ogni parcometro installato, con modalità di accesso remoto, la possibilità di verifica in tempo reale del corretto funzionamento e dell'ammontare dei proventi riscossi.

ART. 21 - PAGAMENTO DEL CANONE

Il concessionario deve provvedere al versamento posticipato della rata mensile fissa del canone, **entro il giorno 10 del mese successivo.**



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Per semplificare la contabilizzazione nel caso di consegna del servizio in corso di mese, il giorno dieci del primo mese successivo si provvederà al versamento della quota riferita alla frazione di mese precedente e analogamente si procederà anche per la frazione di mese relativa all'ultima mensilità della concessione.

Entro tale data dovranno essere altresì consegnati i tabulati con le risultanze degli introiti stessi.

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante bonifico su c/c bancario o postale.

In caso di ritardato pagamento, sino a 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data fissata, si applicheranno gli interessi nella misura pari al T.U.S.

Oltre detto termine avrà luogo la risoluzione del contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33.

Nel caso in cui, alla scadenza di ciascuna annualità come definita al precedente art. 5 terzultimo comma, gli introiti complessivamente riscossi fossero superiori ad € **389.760,00**, al netto dell'IVA, sarà versato al Comune, entro il giorno 10 del successivo mese, un ulteriore versamento pari al 50% sulla quota eccedente, come previsto dall'art. 5. Sarà cura del concessionario provvedere ad uno scassetto straordinario ed alla rendicontazione degli incassi riferita al termine dell'ultimo giorno di ciascuna annualità.

Gli incassi derivanti dall'applicazione delle contravvenzioni non sono computate negli introiti di cui sopra poiché verranno incassate integralmente dal Comune.

Il canone che il Comune riceverà come corrispettivo dovuto a fronte delle riscossioni del concessionario costituiranno un canone per la sosta e pertanto non dovranno essere assoggettati ad IVA ai sensi della risoluzione n° 210/E del 14 dicembre 2001 e delle successive risoluzioni n° 173/E e 174/E del 06 giugno 2002, nonché n.36/E 12/03/04 dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 22 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

Il concessionario deve ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

La società concessionaria si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Si impegna altresì ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

ART. 23 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il soggetto concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riguardante la sicurezza e la salute sui posti di lavoro; tutte le relative spese di gestione, comprese quelle necessarie per la fornitura al personale delle dotazioni di protezione individuale (DPI) e per la sua formazione, sono a carico dello stesso.

Il concessionario s'impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

S'impegna in particolare a rispettare e far rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.

Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri operatori, manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Le prestazioni previste non comportano rischi di interferenze di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi non si procede alla redazione del DUVRI e non sono previsti oneri per la sicurezza da detrarre dalla base d'asta.

ART. 24 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il concessionario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al D.P.C.M. 28 aprile 2005 e al Documento Programmatico sulla sicurezza del Comune di Lavagna.

L'affidatario è tenuto ad osservare l'obbligo di riservatezza e a non diffondere, asportare o utilizzare, in alcun modo per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni del concedente, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La società deve designare il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Il concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell'esecuzione del contratto.

La società manleva il concedente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.

ART. 25 - INFORTUNI E DANNI

Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone, alle autovetture ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.

Spettano al concessionario oneri e responsabilità nel caso di infortuni o danneggiamenti a terzi, nonché le eventuali controversie che dovessero insorgere a seguito dell'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, restando l'Amministrazione ed il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità sia penale sia civile.

ART. 26 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

Il concessionario s'impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente, a cose o a terzi; a tale scopo è tenuto a stipulare idonee polizze di assicurazione, di durata non inferiore alla concessione, a copertura da tutti i rischi di:

- a) responsabilità civile verso terzi derivante da sinistri occorsi a cose, animali o persone nelle aree in concessione per un massimale non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- b) incendio, furto ed atti vandalici alle apparecchiature ed alle attrezzature nelle aree in concessione, ivi compresa la segnaletica, per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
- c) il furto degli incassi per un massimale non inferiore ad Euro € 50.000,00 (cinquantamila/00).

La stipula delle polizze assicurative comunque non libera il concessionario dalle responsabilità, avendo mero scopo di ulteriore garanzia.

Le polizze di cui sopra dovranno contenere apposita appendice, vincolata a favore del Comune, con la quale sia previsto:



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

1. che il Comune avrà la facoltà di intervenire all'accertamento ed alla liquidazione dei danni in concorso e, se ritenuto, anche in sostituzione dell'assicurato e che le somme liquidate a titolo di risarcimento danno ai beni in concessione di proprietà comunale o che lo diverranno al termine del contratto saranno versate esclusivamente al Comune di Lavagna;
2. che non potrà aver luogo alcuna riduzione dei massimali assicurati ed alcuna modifica alle condizioni di polizza né tantomeno disdetta di essa senza l'espresso consenso del Comune.

Il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza, copia delle polizze di cui al presente articolo almeno dieci giorni, naturali e consecutivi, prima della sottoscrizione del contratto per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dal presente capitolato speciale d'appalto.

Nel corso della concessione, la società dovrà inoltre presentare annualmente, le quietanze attestante l'avvenuto pagamento del premio, in segno d'attestazione di vigenza.

Resta inteso che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella/e polizza/e di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc.

ART. 27 - ONERI FISCALI E TRIBUTI

Il soggetto concessionario è tenuto, con oneri a suo esclusivo carico, all'osservanza di tutti gli obblighi fiscali derivanti dal servizio, ivi compresa l'IVA sugli introiti od altro tributo sostitutivo di tale imposta, provvedendo al relativo pagamento e rispondendo in via esclusiva delle eventuali omissioni o parziali versamenti.

I canoni da corrispondere al Comune non sono soggetti ad IVA mentre le somme versate dagli automobilisti per l'utilizzazione delle aree di parcheggio a pagamento sono soggette ad IVA (AgenziaEntrate R.M. n° 134/E del 15/11/2004).

ART. 28 - PUBBLICITA'

Il concessionario ha diritto esclusivo di inserire o far inserire pubblicità sui biglietti o sulle eventuali tessere prepagate.

Forme e modalità di detta pubblicità dovranno essere preventivamente rese note al Comune.

A carico della società spetta qualsiasi responsabilità in ordine agli adempimenti ed oneri fiscali e/o tributari conseguenti a detta eventuale forma pubblicitaria.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

ART. 29 - DIVIETO DI ABBANDONO DEL SERVIZIO

Il servizio, oggetto del presente capitolato, è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio pubblico e come tale non potrà essere sospeso o abbandonato senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Dovrà essere assicurata sempre la presenza di unità lavorative nel numero minimo previsto in modo tale da assicurare la vigilanza costante in ogni giorno e per l'intero orario di funzionamento dei parcheggi non stagionali e stagionali.

Nella conduzione dell'attività, il concessionario dovrà osservare gli obblighi di diligenza previsti dall'art. 1587 del Codice Civile e prestare puntualmente e correttamente il servizio richiesto.

ART. 30 - OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

Il soggetto concessionario s'impegna espressamente a:

- A) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel presente capitolato speciale d'appalto;
- B) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Comunale di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel Contratto;
- C) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- D) relativamente al servizio di controllo e accertamento delle violazioni e relativamente al servizio di gestione delle aree soggette a parcheggio a pagamento, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di custodia;
- E) comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali variazioni intervenute nella propria struttura organizzativa, indicando analiticamente i nominativi dei nuovi responsabili;
- F) manlevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza, di igiene e di sanità;
- G) rispettare, anche nell'espletamento di eventuali ed accessori lavori richiesti per la gestione del servizio e per la fornitura indicata nel presente capitolato, tutte le normative applicabili vigenti e obbligatorie;
- H) versare tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto;
- I) rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione Comunale;
- J) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto;



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

K) rispettare e far rispettare quanto previsto dal codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 nonché dal codice di comportamento del Comune di Lavagna, visionabile sul sito internet dell'ente, a pena di risoluzione del contratto.

Il concessionario, a mezzo del proprio Responsabile verso l'Amministrazione Comunale, dovrà curare il coordinamento di tutte le operazioni verificandone i tempi e le modalità nel rispetto del presente capitolato.

ART. 31 - CLAUSOLE DI DIVIETO – CESSIONE E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

Non è ammessa, sotto pena di risoluzione del contratto e conseguente incameramento della cauzione, la cessione totale o parziale del servizio e/o il subappalto, ad esclusione della fornitura e posa in opera dei parcometri e la relativa manutenzione e della segnaletica verticale ed orizzontale.

In caso di infrazione alle norme del presente capitolato commessa da eventuali subappaltatori, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi si intenderà il concessionario, che resta responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti anche nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Non è in ogni caso considerato subappalto la commessa per la fornitura di materiali o il nolo a freddo di macchine operatrici. Il Comune non provvederà in alcun caso a corrispondere a subappaltatori, cottimisti od altri fornitori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ART. 32 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto per l'affidamento della concessione dei servizi non potrà essere sottoscritto prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva ai controinteressati.

Non essendo cogente ai sensi dell'art. 30, quanto disposto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006, il Comune si riserva la facoltà di non attendere il decorso del predetto termine, riservandosi di richiedere l'esecuzione delle prestazioni anche prima della formalizzazione del contratto, mediante apposito verbale di consegna dei servizi.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, la società dovrà presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto di concessione, comprensiva della cauzione definitiva di cui all'art. 35.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione entro il termine sopra indicato, l'impresa sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, l'Amministrazione potrà escutere la cauzione provvisoria e il servizio sarà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria di gara.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Il legale rappresentante della società aggiudicataria è tenuto a presentarsi presso l'Ufficio Segreteria del Comune nel giorno ed ora stabiliti che saranno comunicati da detto ufficio.

Qualora il suddetto soggetto non si presenti senza valida giustificazione, il Comune notificherà al concessionario l'avvio del procedimento per addivenire alla decadenza della concessione ed all'incameramento della cauzione provvisoria prestata.

Il Comune si riserva la facoltà, in caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, di revocare l'aggiudicazione, interpellare il secondo classificato e di stipulare con esso il relativo contratto.

Il Comune, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario concessionario, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario, alle condizioni di cui al cit. 140 comma 2.

La concessione decorrerà dalla data indicata in sede di stipula del contratto o dalla data di consegna del servizio se anteriore, che potrà anche avvenire nelle more della stipula del contratto, fatti salvi in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge in materia di regolarità contributiva, lotta alla delinquenza mafiosa e costituzione del deposito cauzionale.

Il contratto relativo all'affidamento del presente servizio, sarà sottoposto a registrazione e tutte le spese conseguenti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta concessionaria.

Ogni modifica al presente capitolato speciale d'appalto deve risultare da atto scritto.

ART. 33 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Comune applicherà nei confronti della società affidataria la clausola risolutiva espressa, mediante semplice dichiarazione indirizzata tramite raccomandata A.R. o PEC alla società, nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita nel contratto o nel verbale di consegna anticipata;
- b) abbandono ingiustificato del pubblico servizio, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- c) l'interruzione non autorizzata del servizio, nella singola unità operativa, per l'intera giornata lavorativa o frazione di essa, per cause imputabili al concessionario, ai suoi dipendenti e collaboratori;



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

- d) rilevata e contestata applicazione di tariffe difformi rispetto a quelle approvate dal Comune di Lavagna;
- e) disattivazione volontaria totale o parziale, anche temporanea, dei dispositivi per il pagamento della sosta senza giustificato motivo;
- f) grave e reiterate violazioni degli impegni contrattuali, ovvero grave inadempimento delle obbligazioni assunte a carico del concessionario;
- g) per aver ceduto la concessione a terzi o per aver subappaltato il servizio in modo non conforme alla normativa vigente;
- h) la mancata sostituzione degli ausiliari del traffico a seguito di segnalazione della Polizia Municipale relativa alla condotta e obblighi di correttezza verso gli utenti;
- i) infedele contabilizzazione dei corrispettivi della sosta e delle sanzioni accertate;
- j) mancata presentazione di ogni eventuale documentazione richiesta dall'Amministrazione Comunale;
- k) il mancato versamento delle rate mensili del canone o dei conguagli annui dovuti oltre 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla data fissata;
- l) la violazione degli obblighi, contrattuali, previdenziali, retributivi e contributivi, nei confronti dei dipendenti e collaboratori;
- m) utilizzo di soggetti in numero inferiore a quello indicato nel presente capitolato;
- n) violazione delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro;
- o) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e s.m.i.;
- p) fallimento del concessionario o se è in fase di stipulazione di un concordato con i creditori, oppure in liquidazione;
- q) allorché sia stata pronunciata nei confronti del legale rappresentante della società concessionaria una sentenza definitiva di condanna per reati gravi o che, comunque, comportino l'applicazione di sanzioni da cui discenda il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione;
- r) allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto;
- s) violazione di quanto previsto dal codice di comportamento approvato con D.P.R. n. 62/2013 o dal codice di comportamento del Comune di Lavagna.

La risoluzione del rapporto contrattuale sarà preceduta da notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del concessionario delle deduzioni di discolta.

La cauzione prestata dal concessionario dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione comunale, salvo ulteriori azioni di risarcimento del danno.

Verificandosi tale scioglimento contrattuale, il Comune provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

fine di stipulare un nuovo contratto per la concessione della gestione del servizio ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 34 - REVOCA

Il Comune potrà sempre revocare la concessione del servizio per rilevanti sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, secondo quanto previsto dall'art. 21 quinquies della Legge. n. 241/1990 e s.m.i., con preavviso di 6 (sei) mesi, ovvero senza preavviso se ricorrono motivi di estrema urgenza, e salvo indennizzo che si quantifica nelle sole spese sostenute e provate per l'installazione delle apparecchiature e automazioni oggetto del presente capitolato.

ART. 35 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario del servizio, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, dei canoni dovuti, del pagamento delle penali, delle sanzioni, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è obbligato a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D.Lgs. n.163/2006, per un importo non inferiore al 10% **del valore complessivo quinquennale della concessione (€ 1.948.800,00).**

La fideiussione ha durata pari a quella della concessione; è presentata in originale al Comune concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a) mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348;
- b) mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione, debitamente autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell'allegato A) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348;
- c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da intermediari finanziario iscritti all'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall'art. 75 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 come modificato dal D.Lgs. 19 settembre 2012 n. 169.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del comune che affiderà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario del servizio ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del Comune concedente.

La garanzia è svincolata dal Comune annualmente nella misura del 15% entro 60 giorni dalla fine di ciascun anno contrattuale e, per la restante parte, entro 90 giorni dalla fine del contratto, previa verifica della conformità dell'esecuzione.

La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all'esecuzione del contratto per cui il concessionario sia riconosciuto inadempiente.

In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo scritto da parte del Comune. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.

In caso di proroga o rinnovo del contratto il concessionario s'impegna a produrre la garanzia fideiussoria nell'importo proporzionale al valore della proroga o rinnovo contrattuale. Analogamente la società dovrà provvedere nel caso di richiesta di attivazione di servizi analoghi e/o complementari.

ART. 36 - SANZIONI

Per eventuali inadempienze contrattuali da parte del soggetto concessionario, che non comportino per la loro gravità la risoluzione del contratto, si applicheranno le penali qui di seguito analiticamente indicate:

Articolo di riferimento	Motivazione inadempimento	Penale
Art. 14	Inosservanza del termine per l'installazione dei parcometri con le caratteristiche indicate	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Art. 14	Inosservanza del termine per il ripristino dei parcometri a seguito di guasti, rotture o malfunzionamenti	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Art. 15	Mancata fornitura e posa in opera della segnaletica entro i termini indicati	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo
Art. 16	Mancata fornitura e posa in opera dei pannelli a segnalazione a scritte variabili entro i termini indicati	€ 100,00 per ogni giorno di ritardo



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Art. 17	Inosservanza delle norme relative al controllo sistematico e capillare delle aree	€ 200,00 per ogni violazione
Art. 17	Inosservanza delle norme relative alla dotazione di tessera di riconoscimento e divisa conforme al C.d.S.	€100,00 per ogni violazione
Art. 21	Inosservanza del termine per il versamento della rata mensile del canone nonché della consegna dei tabulati degli introiti	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Art. 30	Inosservanza degli obblighi generali a carico del concessionario	€100,00 per ogni violazione

Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate alla società concessionaria dal Dirigente competente anche su segnalazione del Comandante di Polizia Locale, in forma scritta **tramite raccomandata A.R. o PEC.**

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario potrà far pervenire al Dirigente competente le proprie deduzioni/scritti difensivi atti a dimostrare l'insussistenza della violazione ovvero la non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità.

In assenza di scritti difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti non accoglibili, insufficienti e/o carenti sia in fatto che in diritto, il Comune procederà all'applicazione della penale prevista dal presente articolo, indicando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per il pagamento della stessa.

Il provvedimento di irrogazione della penale è inviato alla società concessionaria tramite **raccomandata A.R. o PEC.**

Scaduto il termine senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento, il Dirigente competente escuterà la relativa quota dalla cauzione.

Le penali sono portate in deduzione sulla cauzione costituita dall'impresa, con l'obbligo per quest'ultima di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune, pena l'eventuale risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali indicate non esclude l'ulteriore risarcimento di tutti i danni che possano derivare al Comune dall'inadempimento del concessionario per effetto della ritardata o della mancata prestazione.

Il Comune potrà inoltre esercitare il diritto di ritenzione sulle attrezzature di proprietà del concessionario posizionate sul suolo pubblico a garanzia del totale soddisfacimento delle obbligazioni contrattuali; tali attrezzature potranno essere in tal caso smontate ed immagazzinate in aree in uso al Comune e restituite soltanto ad avvenuto soddisfacimento delle obbligazioni da parte dell'impresa concessionaria.



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

Le spese di montaggio/smontaggio e trasporto saranno poste a carico del concessionario, che nulla potrà pretendere dal Comune in caso di danneggiamento/deterioramento dei beni.

ART. 37 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Sono parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, la documentazione presentata in sede di gara, il bando di gara, il disciplinare ed il presente Capitolato Speciale d'Oneri.

ART. 38 – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE E L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La gestione e l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato sono regolati dalle seguenti disposizioni legislative e regolamentari per quanto applicabili:

- (a) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", limitatamente all'art. 30, alle disposizioni della parte IV ed a quelle espressamente richiamate nei documenti di gara e limitatamente alla portata del richiamo;
- (b) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", limitatamente a quelle espressamente richiamate nei documenti di gara e limitatamente alla portata del richiamo;
- (c) Legge 15 maggio 1997, n. 127 e s.m.i. "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- (d) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- (e) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo codice della strada";
- (f) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada";
- (g) R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato".



Comune di Lavagna
Città Metropolitana di Genova
Settore Ambiente e Sicurezza Urbana - Corpo di Polizia Municipale

ART. 39 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia davanti al giudice ordinario è competente il Foro di Genova.

ART. 40 - CLAUSOLE FINALI

Oltre agli obblighi specificamente indicati, il concessionario ha, in via generale, l'obbligo di rispettare integralmente tutte le normative vigenti e tutte le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto nonché quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Le norme contenute nel disciplinare di gara sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con i disposti di nuove normative.